

- b) al paragrafo 3, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:
- «i) in almeno due delle tre precedenti campagne di importazione concluse hanno importato aglio da paesi di origine diversi dai nuovi Stati membri o dalla Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004;»
- 3) all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Il quantitativo totale oggetto di domande di titoli "A" presentate da un nuovo importatore in un trimestre non può essere superiore al 10 % del quantitativo totale indicato nell'allegato I per quel trimestre e quella origine. Le domande che non sono conformi a questa regola sono respinte dalle autorità competenti.»
- 4) all'articolo 8, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:
- «I nuovi importatori che nel corso della precedente campagna di importazione conclusa hanno ottenuto titoli di importazione ai sensi del presente regolamento o del regolamento (CE) n. 565/2002 forniscono la prova che almeno il 90 % del quantitativo loro assegnato è stato effettivamente immesso in libera pratica.»
- 5) l'articolo 17 è modificato come segue:
- a) il secondo comma è soppresso;
- b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
- «La Commissione comunica regolarmente agli Stati membri, al momento opportuno e secondo modalità appropriate, i quantitativi di contingenti utilizzati e le informazioni pervenute ai sensi dell'articolo 12 e dell'articolo 16, paragrafo 2.»;
- 6) l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione